STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

"A.I.A.B. UMBRIA A.P.S."

Art. 1- DENOMINAZIONE SEDE e DURATA

E' costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.lgs. 117/2017 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore"), tra i soci A.IA.B. che risiedono o hanno sede legale o hanno propria attività prevalentemente sul territorio della regione Umbria, l'Associazione di Promozione Sociale (A.P.S.) denominata: A.I.A.B. Umbria – Associazione Italiana per l'Agricoltura Biologica dell'Umbria A.P.S., già denominata A.I.A.B. UMBRIA ONLUS nel 1997 e A.I.A.B. UMBRIA APS iscritta nell'albo regionale nel 2012.

AIAB Umbria è articolazione regionale di AIAB Federale, per cui si obbliga al rispetto di tutte le norme contenute nello statuto e nei regolamenti federali e delle deliberazioni degli organi statutari dell'associazione federali e delle de-liberazioni degli organi statutari dell'associazione federale, mutandole a livello locale, nel rispetto della propria autonomia, sancita dallo stesso Statuto Federale.

L'associazione regionale assume come regolamento interno, fino ad eventuale approvazione da parte dell'Assemblea di AIAB Umbria di una propria articolazione, quello di AIAB Federale.

L'associazione ha sede legale ed operativa in Corciano (PG) Via Aldo Moro 40/44.

Il trasferimento della sede legale, anche al di fuori dello stesso comune, ma pur sempre nel territorio della regione Umbria, non comporta modifica statutaria e può essere effettuato a seguito delibera del Consiglio Direttivo, il quale sarà obbligato a comunicare le variazioni agli uffici competenti

Possono essere istituite sul territorio dell'Umbria, sedi operative secondarie a seguito di delibera del Consiglio Direttivo.

La durata dell'Associazione è fissata al 2050, salvo proroga deliberata dall'assemblea straordinaria.

Art. 2 – SCOPO, FINALITA' E PRINCIPI

L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.

L'A.I.A.B. Umbria, in accordo con lo Statuto dell'A.I.A.B., non persegue finalità di lucro; pertanto non è possibile distribuire tra i soci, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, durante la vita dell'associazione salvo diversa disposizione di legge. AIAB Umbria realizza i propri scopi ispirandosi ai seguenti principi:

a) **sussidiarietà** tra i soci e tra strutture ai diversi livelli (locale, regionale, federale) in virtù della quale ogni decisione viene assunta al livello più basso possibile, compatibile con la decisione;
b) **solidarietà** tra i soci e tra le strutture che, pur possedendo energie e risorse in misura diversa, operano per un processo di crescita equilibrata di tutte le realtà che ad essa fanno riferimento, anche ridistribuendo verso le aree e le strutture più deboli risorse ed energie che vengono raccolte su base regionale;
c) **cultura della differenza**, per cui la diversità di cultura, di storia e di identità territoriale dei soci e delle strutture è considerato elemento di ricchezza di A.I.A.B. Umbria che non preclude tra i diversi soci la possibilità di operare con norme e comportamenti comuni;

d) **partecipazione** dei soci alla vita dell'Associazione ed alla realizzazione dei programmi definiti a livello regionale, sulla base delle proprie responsabilità e capacità contributive, professionali ed operative con espressa esclusione di qualsivoglia temporaneità della partecipazione alla vita associativa da parte degli stessi.

Art. 3 – ATTIVITA' ed OGGETTO

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più delle seguenti attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente, ma non necessariamente esclusivo, nel rispetto delle vigenti normative e del Codice del Terzo Settore, dell'attività di volontariato dei propri associati:

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente ed all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali (con esclusione dell'attività di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi), nonché alla tutela degli animali - (art5, lettera e) del D.lgs. 117/2017);
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, ambientale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni- (art. 5, lettera f) del D.lgs. 117/2017);
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (art. 5, lettera h) del D.lgs. 117/2017);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (art. 5, lettera i) del D.lgs. 117/2017);

- attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile -(art5, lettera o) del D.lgs. 117/2017);
- agricoltura sociale, secondo la normativa regionale e nazionale vigente;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, esperienze e percorsi finalizzati al sistema di apprendimento permanente, attività relative all'emersione e messa in trasparenza delle competenze (art 5, lettera d) del D.lgs. 117/2017) ;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (art 5, lettera l) del D.lgs. 117/2017);

- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n.215 e successive modificazioni (art 5, lettera n) del D.lgs. 117/2017);
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106–(art 5, lettera p) del D.lgs. 117/2017);
- promozione e tutela della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (art 5, lettera v) del D.lgs. 117/2017);
- promozione, salvaguardia e tutela dell'ambiente, del territorio, della salute, dell'istruzione, della qualità della vita, della sicurezza individuale e collettiva;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche del tempo di cui cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244–(art 5, lettera w) del D.lgs. 117/2017);
- gestione e riqualificazione dei beni pubblici inutilizzati o di beni mobili e immobili confiscati e sequestrati per reati di criminalità organizzata, mafie, corruzione e, comunque, provenienti da reato (art 5, lettera z) del D.lgs. 117/2017);
- promuovere, in applicazione delle convenzioni internazionali e della normativa comunitaria e nazionale, per le finalità del presente Statuto, l'azione in giudizio, sia civile sia amministrativo e penale;

- promuovere costituzioni di parte civile nei procedimenti penali che vedano coinvolti diritti dei cittadini, consumatori ed utenti.

In particolare, l'associazione, nell'esercizio delle suddette attività principali e caratterizzanti, di cui al sopra menzionato art.5 D.lgs. 117/2017, si prefigge di mettere in atto, tra le altre compatibili con le finalità associative, con le normative vigenti e con i propri settori di attività di interesse generale, le seguenti azioni:

a) promuovere, tutelare (anche in sede giudiziale, civile, penale e amministrativa) e diffondere il metodo di produzione biologico in campo agricolo, zootecnico, agro-industriale, forestale, ambientale e della cura e tutela del verde e del paesaggio, nonché nelle aree protette ai sensi della vigente legislazione nazionale e/o regionale e secondo le norme di cui al successivo punto d),
b) promuovere, tutelare (anche in sede giudiziale, civile, penale e amministrativa), diffondere e realizzare direttamente forme di tutela della natura ed attività di turismo ecologico o altre attività connesse alla tutela ambientale, del paesaggio e del territorio;
c) promuovere, tutelare (anche in sede giudiziale, civile, penale e amministrativa), diffondere e realizzare forme di agricoltura sociale collegate all'agricoltura biologica a fini terapeutico-riabilitativi, di inserimento lavorativo e di inclusione sociale;
d) elaborare ed aggiornare, in sintonia con le norme comunitarie e nazionali vigenti e con l'I.F.O.A.M. (Federazione Internazionale dei Movimenti di Agricoltura Organica), norme e disciplinari relativi ad attività con metodo biologico e relativi mezzi tecnici per essa autorizzati, nonché controllare la corretta osservanza nei

vari processi di produzione, in particolare quando viene utilizzato il marchio dell'associazione;

e) promuovere, realizzare, organizzare e sostenere attività di ricerca, divulgazione, formazione ed informazione riguardanti l'agricoltura biologica e/o sviluppo sostenibile;

f) promuovere, far conoscere e favorire la costituzione di azioni di economia solidale;

g) promuovere e divulgare la sana alimentazione e i sani stili di vita ed il consumo critico anche tramite l'organizzazione di gruppi di domanda e offerta per la realizzazione diretta e indiretta, della spesa collettiva dei gruppi di acquisti;

h) partecipare all'elaborazione ed all'attuazione delle politiche di sviluppo rurale che siano compatibili con l'ambiente e che assicurino un adeguato e salutare livello di vita alle popolazioni che vivono in ambito rurale e non, interessando tutti i soggetti coinvolti nella filiera;

i) promuovere la diffusione del metodo di agricoltura biologica anche al di fuori del territorio regionale e nazionale, al fine di contribuire all'affermazione della sovranità alimentare, sviluppando attività a favore della cooperazione internazionale allo sviluppo ed alla solidarietà internazionale, diffondendo e mettendo in rete anche le buone pratiche sviluppate a livello locale;

j) garantire l'applicazione del metodo di agricoltura biologica nell'ambito delle politiche volte alla definizione dello sviluppo economico, sociale ed ambientale sostenibile del Pianeta;

k) promuovere la tutela della natura e dell'ambiente con la diffusione del metodo di agricoltura biologica anche nei paesi più poveri del Pianeta sviluppando attività a favore della cooperazione allosviluppo e della solidarietà internazionale;

l) promuovere la diffusione dei valori ispirati alla solidarietà sociale, alla cultura della pace e della non-violenza e del rispetto dei popoli;

m) erogare servizi in agricoltura, con particolare riguardo alla fornitura di consulenza aziendale finalizza a:

- fornire assistenza agli imprenditori agricoli ed ai detentori di aree forestali e boschive al fine di favorire la migliore applicazione del metodo biologico nei sistemi, produttivi e gestionali sostenibili, compatibili con le esigenze di tutela e salvaguardia dell'ambiente, della sicurezza e della salute degli operatori, della sanità pubblica, della salute delle piante e degli animali, del benessere degli animali, di manutenzione, conservazione e valorizzazione dei suoli e dei terreni, a garanzia delle buone condizioni agronomiche ed ambientali e la facilitazione nell'applicazione delle condizioni relative alla protezione della natura, nel rispetto della normativa vigente;

- fornire assistenza agli imprenditori agricoli e forestali sulla gestione complessiva dell'impresa;

n) promuovere l'integrazione del reddito e la multifunzionalità delle aziende agricole;

o) realizzare attività di controllo e certificazione delle produzioni agroalimentari con requisiti qualitativi connessi ai criteri di tipicità, sostenibilità ambientale ed eticità;

p) rappresentare a livello locale e regionale le istanze politiche e tecniche dei propri associati e del mondo biologico in genere;

q) Promuovere a livello locale l'inserimento dei prodotti dell'agricoltura biologica nella ristorazione collettiva, in particolare scolastica e ospedaliera anche organizzandone la distribuzione.

Per il raggiungimento dei propri scopi A.I.A.B. Umbria svolge, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività istituzionali:

a) Istituisce e registra uno o più marchi di garanzia sui prodotti e/o servizi provenienti dai soggetti che applicano le norme di cui al punto d) del precedente articolo, per tutelare la salute dei consumatori e la professionalità dei produttori e ne cura la gestione secondo apposito regolamento in forma autonoma o delegata;

b) Promuove e coordina, anche in collaborazione con altri soggetti: progetti, manifestazioni ed iniziative politiche, socio-culturali, legali, legislative ed associative per l'affermazione dell'agricoltura biologica e la tutela dei propri associati,

c) partecipa agli organismi ed enti locali, regionali, nazionali ed internazionali aventi per oggetto la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura biologica;

d) promuove, coordina e realizza, anche in collaborazione con altri organismi ed enti pubblici o privati, attività di progettazione, educazione e formazione, orientamento, formazione, orientamento, formazione professionale ed informazione per agricoltori, trasformatori, consumatori, tecnici ed ogni altra categoria interessata allo sviluppo sostenibile;

e) partecipa ad organismi ed enti a carattere locale, regionale, nazionale ed internazionale aventi per oggetto la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura biologica e/o dello sviluppo sostenibile.

f) promuovere e diffonde il consumo di alimenti provenienti dall'agricoltura biologica nell'ambito di un'alimentazione sana e naturale, in particolare connessa alle tipicità produttive ed alimentari locali;

g) esercita attività di controllo e certificazione in forma diretta o delegata relativamente all'utilizzo dei propri marchi;

h) gestisce, anche in collaborazione con altri organismi ed enti pubblici e privati, attività editoriale, anche periodica, per la divulgazione di argomenti inerenti le proprie attività;

i) stipula convenzioni in relazione al servizio civile universale.

j) promuove e gestisce progetti culturali e di educazione ambientale in particolare nelle aree rurali;

k) svolge attività di assistenza agli associati nelle forme e nelle modalità compatibili con lo svolgimento delle altre attività statuarie;

l) eroga servizi in agricoltura, fornendo sia direttamente che indirettamente assistenza e consulenza tecnico-gestionale, necessaria in particolare a praticare correttamente e convenientemente il metodo dell'agricoltura biologica. Svolge altresì attività di assistenza e consulenza commerciale nella promozione e valorizzazione delle produzioni agricole, con particolare riguardo a quelle tipiche e biologiche;

m) promuove la costituzione e gestisce, nell'ambito della regione Umbria, l'aggregazione per ambiti territoriali di enti ed operator, interessati allo sviluppo coordinato delle filiere biologiche;

n) adotta e gestisce servizi diversi richiesti anche su incarico di amministrazioni pubbliche coerenti con le finalità statuarie;

o) promuove, in applicazione delle convenzioni internazionali e della normativa comunitaria e nazionale, per le finalità del presente Statuto, l'azione in giudizio, sia civile sia amministrativo e penale;

p) promuove costituzioni di parte civile nei procedimenti penali che vedano coinvolti diritti dei cittadini, consumatori ed utenti.

L'Associazione inoltre può esercitare, a norma dell'art.6 del D.lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e i limiti definiti con apposito decreto ministeriale.

La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio direttivo che, osservando le eventuali delibere dell'assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.

L'Associazione potrà altresì esercitare attività di raccolta fondi anche attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e del rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'Associazione, nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente legislazione, può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie necessarie o utili per il conseguimento degli scopi associativi.

Essa può inoltre, per i medesimi fini, assumere interessenze, quote, partecipazioni anche azionarie, in forme associative societarie aventi scopi affini o analoghi.

Art. 4 - SOCI

Il numero di soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono far parte dell'Associazione oltre alle persone fisiche, anche altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Associazioni di promozione

sociale, che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo degli scopi previsti dal presente Statuto e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a. condividere gli scopi e la finalità dell'Associazione;

b. accettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni.

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Le organizzazioni private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

In accordo con lo statuto federale, possono essere soci: persone fisiche, giuridiche ed associazioni, suddivisi in categorie distinte tra:

- ✓ Operatori – produttori agricoli, detentori forestali, distributori e trasformatori, che non possono aderire ad altre associazioni costituite con lo stesso scopo;
- ✓ Tecnici – esperti, fornitori di servizi;
- ✓ Organizzazioni a carattere locale e regionale – di consumatori, associazioni culturali e ambientalistiche, enti pubblici e privati;
- ✓ Sostenitori – cittadini consumatori ed altre persone che intendono sostenere le attività dell'associazione.
- ✓ Benemeriti – persone nominate tali dall'assemblea per meriti acquisiti in favore dell'associazione.

Adesione – Tutti i soci devono accettare e rispettare gli obblighi imposti dallo statuto, e la loro attività deve rientrare nell'ambito delle finalità sociali.

L'adesione a socio avviene tramite apposita domanda indirizzata al Consiglio direttivo Regionale (CDR) e d il versamento della quota associativa stabilita annualmente dallo stesso CDR. La quota associativa rappresenta un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'associazione, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione e non è in nessun caso rimborsabile, salvo la non accettazione dell'adesione da parte del CDR come di

seguito previsto. L'adesione si intende accettata, salvo delibera avversa e motivata del CDR, entro 30 giorni dal ricevimento della quota sociale.

In caso di non ammissione il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi sessanta giorni, all'Assemblea Ordinaria la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

Diritti – Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo.

Lo *status* di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dall'articolo relativo alla perdita di qualifica di socio. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell'Associazione.

Tutti gli associati regolarmente iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi possono intervenire con diritto di voto in assemblea.

Le associazioni o le società a carattere locale e/o regionale, qualsiasi sia il numero di aderenti ha diritto ad 1 (uno), secondo le modalità previste dal regolamento interno.

Chiunque effettua versamenti o donazioni a favore di AIAB Umbria, anche se non nominato socio benemerito, è considerato "**Amico AIAB**" e ha diritto, qualora lo richiedesse espressamente, pur non essendo socio, a ricevere informazioni circa le attività di AIAB Umbria.

Perdita della qualifica di socio – Lo status di socio si perde per recesso o esclusione.

Il socio può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

Per esclusione si intende:

- assunzione di comportamenti in contrasto con gli scopi dell'Associazione;
- inosservanza dello statuto e dei regolamenti;
- mancato versamento delle quote associative;
- arrecati, in qualunque modo, danni morali o materiali all'Associazione.

L'esclusione di un socio è deliberata dagli organi direttivi dell'Associazione A.I.A.B. Umbria, anche su segnalazione degli Organi statutari federali.

Sezione soci – i soci possono organizzarsi in "**Sezioni soci**" comprendenti le singole categorie dei soci previsti nel presente articolo, secondo le modalità previste dal regolamento interno. È facoltà dell'associazione suddividere le suddette sezioni in ulteriori gruppi di soci al fine di articolare meglio le attività associative. Qualora istituite, tali sezioni, coerentemente con le finalità del presente statuto svolgono azione di tutela stimolo e promozione e permettono all'associazione di partecipare a tutti quegli interventi pubblici e privati, anche se limitati ad una sola delle categorie organizzate.

Sedi territoriali – E' facoltà dell'APS AIAB Umbria, promuovere, sul territorio regionali, articolazioni territoriali, che possono avere anche una propria sede, diversa da quella legale, al fine di articolare meglio sul territorio le attività

associative. L'apertura di una sede territoriale è deliberata dal CRD che nomina un referente responsabile; questo partecipa come invitato permanete al CDR, qualora non ne fosse già componente eletto. I soci che partecipano all'attività locale possono organizzarsi internamente in modo autonomo nel rispetto dello statuto, del regolamento vigente e delle deliberazioni dell'Assemblea e del CDR, che ha anche il potere di deliberarne la chiusura qualora venissero meno i motivi della loro esistenza o nel caso di attività in palese contrasto con le finalità previste dal presente statuto. L'attività delle sedi territoriali, coerentemente con il presente statuto, possono configurarsi anche, come tematiche e svolgere tutela e rappresentanza della categoria e/o dell'area di appartenenza.

Circoli AIAB – I soci possono costituire su base aggregativa territoriale o tematica dei circoli che fungono da luogo di aggregazione e di sperimentazione di rapporti conviviali, sociali e culturali. Essi sono costituiti ed operano di conformità a quanto stabilito dal regolamento interno.

Art. 5 – ORGANI STATUTARI

Sono organi dell'APS A.I.A.B. Umbria:

a) L'Assemblea dei soci;

b) Il Consiglio Direttivo Regionale;

c) Il Presidente;

d) Il Vice Presidente;

e) Organo di controllo, solo se obbligatorio per legge (superamento limiti ex art. 30, D. Lgs. n. 117/2017) o se facoltativamente istituito dall'Assemblea dei soci.

Art. 6 – L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Competenza - In accordo con lo Statuto A.I.A.B. Federale, l'Assemblea regionale dei soci può essere ordinaria o straordinaria e ad essa hanno diritto di voto i soci

A.I.A.B. Umbria, in regola con il pagamento delle quote associative e che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, conformemente a quanto stabilito dall'art. 24 del D. Lgs. n. 117/2017.

L'assemblea regionale può essere preceduta da assemblee territoriali, come previsto nello statuto federale e normato dal regolamento interno; in questo caso all'assemblea regionale possono partecipare anche i delegati delle strutture territoriali.

All'assemblea ordinaria dei soci spettano i seguenti compiti:

1. nomina e revoca dei componenti degli organi sociali;
2. nomina e revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione dei conti;
3. approva annualmente il bilancio;
4. ratifica i regolamenti interni approvati dal Direttivo;
5. approva le linee programmatiche e la loro fattibilità regionale mutuandole dalle delibere federali o in aggiunta a queste;
6. delibera gli eventuali compensi agli organi statutari, commissari o delegati.
7. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
8. deliberare in merito agli eventuali ricorsi presentati dai Soci espulsi;
9. eleggere ogni tre anni i propri delegati al Congresso Federale AIAB, secondo il regolamento federale.
10. deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere;

E' ammessa la possibilità che le adunanze dell'assemblea e dei consigli direttivi possono svolgersi anche per teleconferenza, videoconferenza o altri

mezzi di telecomunicazione secondo un apposito regolamento deliberato dall'assemblea o/e dal consiglio direttivo.

All'assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

a. deliberare sullo scioglimento, la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o scissione dell'associazione
b. deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.

Convocazione dell'assemblea regionale – L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Per motivi particolari il bilancio consuntivo può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno o su richiesta scritta di almeno 1/5 dei soci o dall'eventuale organo di controllo, con ordine del giorno motivato; la convocazione deve effettuarsi con almeno 15 giorni di anticipo mediante avviso scritto contenente l'ordine del giorno, la data e il luogo della prima convocazione e della seconda. Per avviso scritto si intende, in aggiunta all'avviso presso la sede regionale e le sedi territoriali, una comunicazione via posta ordinaria, posta elettronica, via telefax ovvero tramite il notiziario dell'associazione. Fa fede l'indirizzo o il recapito fornito al momento dell'adesione. La convocazione dell'assemblea deve essere trasmessa per conoscenza ad AIAB Federale. Gli organi direttivi potranno a loro discrezione, ed in aggiunta alle modalità sopra descritte, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere tra i soci l'avviso di convocazione.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed, in generale, il diritto di intervenire in Assemblea.

Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni.

È facoltà del Presidente Federale o di suo delegato partecipare all'assemblea regionale. In caso di assemblea pre-congressuale, è fatto obbligo di favorire la partecipazione di tutti i candidati alla presidenza federale per esporre il proprio programma e in assenza di questi di favorire la conoscenza dei programmi presentati a tutti i soci.

Validità e partecipazione assemblea soci - Per la validità delle delibere assembleari, si fa riferimento all'art. 21 cod. civ.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare, oltre a se stesso, sino ad un massimo di altri due associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, è regolarmente costituita qualunque sia il numero di soci intervenuti.

L'assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i 3/4 (trequarti) degli associati in prima convocazione e con la presenza della metà più uno degli associati in seconda convocazione.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, si rinvia a quanto previsto dal successivo articolo 20 del presente statuto.

Art. 7 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO REGIONALE

a) Il Consiglio Direttivo Regionale è composto da 5 a 11 membri eletti dall'assemblea regionale dei soci su liste aperte o qualora richiesto dall'assemblea su liste chiuse contrapposte secondo quanto stabilito dal regolamento interno. La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'art. 2382 del codice civile.

b) Il CDR, qualora lo ritenesse utile allo svolgimento di uno o più punti all'ordine del giorno, può deliberare la convocazione di sedute aperte alla partecipazione di soci anche non eletti e/o di persone che possano dare un contributo alle scelte. Queste comunque, partecipano senza diritto di voto.

c) Possono partecipare alle riunioni del CDR, senza diritto di voto, i rappresentanti di Associazione culturali, ambientalistiche e di consumatori di particolare interesse regionale, aderenti ad A.I.A.B. Umbria, per un massimo di 2 (due), sempre se indicati dall'assemblea. Possono, altresì, partecipare alle riunioni del CDR, senza diritto di voto, i rappresentanti nominati dalle sedi territoriali.

d) Qualora il CDR lo ritenesse necessario, al fine di snellire l'operatività e dare rapida esecuzione alle sue deliberazioni, può eleggere al suo interno un comitato esecutivo di cui fa parte, di diritto, il Presidente regionale.

e) Convocazione del CDR:

- il CDR è convocato dal presidente almeno tre volte all'anno e può essere convocato anche su richiesta di almeno 2/5 dei consiglieri;
- la Convocazione deve essere fatta almeno tre giorni prima della riunione anche a mezzo telefonico, fax, e-mail;
- le riunioni sono valide in prima convocazione quando interviene la maggioranza degli aventi diritto; in seconda convocazione con almeno 2/8 degli aventi diritto.

f) Il CDR resta in carica tre anni dalla nomina dell'assemblea e può essere rieletto per n. 2 mandati consecutivi e svolge i seguenti compiti:

1. elabora le linee programmatiche da sottoporre all'assemblea regionale;
2. verifica l'attuazione delle delibere dell'assemblea regionale da parte della struttura;
3. redige il rendiconto consuntivo e preventivo da sottoporre all'assemblea regionale;
4. delibera su tutte le questioni urgenti sottoposte dal Presidente anche se di competenza dell'assemblea regionale; tali delibere dovranno essere convalidate dalla prima assemblea regionale successiva alla data di adozione;
5. il compimento di tutti gli atti e operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione fatta eccezione di quelli per disposizione del presente statuto o di leggi vigenti o future sono riservati all'Assemblea.
6. elegge il Vice – Presidente;
7. approva l'assunzione o il licenziamento del personale

8. approva i regolamenti interni dell'Associazione ed il tariffario delle quote associative e dei servizi.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel registro unico nazionale del terzo settore, indicando, oltre alle informazioni previste dall'art.26 comma 6 del D.Lgs. n. 117/2017, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente

Art. 8 – IL PRESIDENTE

Il Presidente dell'A.I.A.B. Umbria ha la rappresentanza e la firma sociale; rappresenta legalmente e in giudizio l'Associazione; Convoca l'Assemblea regionale ed il CDR, anche su richiesta scritta di almeno la metà più uno dei componenti dei rispettivi organi statuari.

In applicazione delle convenzioni internazionali e della normativa comunitaria e nazionale, per le finalità del presente Statuto, il Presidente può esperire l'azione in giudizio, sia civile sia amministrativo e penale.

Art. 9 – IL VICE-PRESIDENTE

IL Vice Presidente dell'associazione è eletto dal Consiglio Direttivo Regionale. Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimenti temporanei ed in quei compiti nei quali venga espressamente delegato.

Art. 10 – ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o se facoltativamente istituito dall'assemblea. Nel caso di organo collegiale esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea anche tra persone non socie.

L'Organo di Controllo elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni.

L'Organo di Controllo potrà essere anche monocratico conformemente a quanto stabilito dall'art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo: - vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. n 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; - esercita il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro; - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Organo di Controllo può, nell'ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

L'Organo di controllo, dura in carica tre esercizi ed i relativi membri sono rieleggibili.

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si rimanda alla disciplina di cui agli artt. 30 e 31 del D. Lgs. n. 117/2017

Art. 11 – DIMISSIONI – SOSTITUZIONI

Le dimissioni delle cariche sociali devono essere presentate per iscritto e discusse dall'organismo competente nella prima riunione successiva alla data di presentazione delle stesse. Gli eletti con carica sociale che, senza giustificato

motivo non partecipano a tre riunioni successive, decadono automaticamente e sono sostituiti nella prima riunione dell'organismo competente, successiva alla decadenza con il primo dei non eletti o, qualora questo non ci fosse, tramite cooptazione.

Art. 12 – RISORSE ECONOMICHE

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

a. dalle quote associative, dai contributi annuali e straordinari degli associati;
b. dai contributi dei privati, erogazioni e lasciti diversi;
c. dai contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
d. dalle rendite del patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
e. da rimborsi derivanti da convenzioni con Enti Pubblici;
f. contributi, rimborsi, proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, nello svolgimento di attività di interesse generale, accessorie e diverse che siano conformi a quanto previsto dal Codice sul Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni.
g. entrate derivante da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
h. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo sociale;
i. proventi derivanti da raccolte fondi continuative o occasionali ;

j. ogni altro provento, compreso quello derivante da eventuali attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art.6 del D. Lgs. n. 117/2017

Il patrimonio dell'associazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 13 – DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di altra ipotesi si scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.14 - INTRASMISSIBLITA' QUOTA ASSOCIATIVA

Le somme versate per le quote annuali di adesione all'Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

Art.15 - SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

Oltre alla tenuta dei libri e scritture contabili prescritti dagli artt. 13 e ss. del Codice del Terzo Settore, l'Associazione tiene i seguenti libri sociali:

- Libro degli associati
- Registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo Regionale

- Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri Organi associativi, tenuto a cura dello stesso organo al quale si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di ottenere informazioni dal Consiglio Direttivo sulle questioni riguardanti l'Associazione.

I libri dell'Associazione sono consultabili al socio che ne faccia motivata istanza da presentare all'organo che ne cura la tenuta. La richiesta degli associati deve essere formulata con un preavviso di almeno quindici giorni.

Il bilancio dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere approvato dal CDR entro il trentuno marzo dell'anno successivo, e approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci entro il 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il Bilancio di esercizio è formato dallo Stato Patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente con le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora i ricavi, rendite, proventi entrate siano inferiori a 220.000 euro il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Il bilancio deve comunque contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti e prevedere un inventario delle immobilizzazioni materiali, immateriali, finanziarie.

Il bilancio sarà depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Art 16- IL RENDICONTO DELLA RACCOLTA FONDI

Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono

risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

Art 17- VOLONTARI

L'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite da apposito regolamento e/o da delibera dell'Assemblea dei soci. Sono vietati in ogni caso rimborsi di tipo forfetario.

L'Associazione assicura i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art 18- LAVORO RETRIBUITO

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto previsto dall'art 17, comma 5, del D.Lgs. 117 del 03 Luglio 2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% dI numero dei volontari o al 5% del numero degli associati, conformemente a quanto stabilito dall'art. 36 del Codice del Terzo Settore.

Art 19 - LO SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i ¾ (tre quarti) degli associati.

Art.20 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO AD ALTRI ETS

In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, acquisito il parere positivo dell'Ufficio di cui all'art 45, comma 1, del citato D.Lgs. 117/2017.

Art.21 - RINVIO ALLE LEGGI IN MATERIA DI TERZO SETTORE

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117 (CODICE DEL TERZO SETTORE) e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

3	4129	03/11/2020	0,00 0,00	**T3H20L004129000XF** *codice identificativo* *per eventuali adempimenti successivi*
			0,00	
			0,00	

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

T3H